



Spett.le
dall'Autorità di regolazione per Energia Reti
e Ambiente
P.zza Cavour 5
20121 Milano

Prot: GECR/ALe/GPe/2022/1208

inviata attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it)

Frosinone, 19.12.2022

Oggetto: Osservazioni di Società Gasdotti Italia (SGI) al documento di consultazione 502/2022/R/GAS ("DCO") "CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE 6PRT" Orientamenti finali

I contenuti non sono da ritenersi di carattere riservato.

Osservazioni generali

SGI ritiene che le modifiche proposte siano in linea generale condivisibili.

Di seguito, nello specifico, si espongono le osservazioni/raccomandazioni della Scrivente società.

S3. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione dei costi di capitale per la determinazione dei ricavi di riferimento rilevanti per le tariffe 2024.

A parere della scrivente, andrebbe chiarito quanto descritto al paragrafo 6.6 (e successivamente anche al paragrafo 6.19) relativamente ai criteri di riconoscimento dei costi di capitale e dei costi operativi nell'ambito della metodologia ROSS ed in particolare al tasso di capitalizzazione: dal DCO sembra evincersi infatti, (e si chiede di confermare tale interpretazione) che il tasso di



capitalizzazione sarà applicato allo *spending* del 2024 che a sua volta determinerà le quote di *slow money* e *fast money* che impatteranno sulla formazione delle tariffe per l'anno 2025.

In considerazione delle tempistiche di valutazioni dei piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto, la scrivente, con riferimento al paragrafo 6.12, ritiene sia necessario, nell'ipotesi di applicare una remunerazione decrescente così come proposta dall'Autorità, di prevedere tale meccanismo proposto unicamente per quelle immobilizzazioni in corso, e inserite nel Piano, solo a partire dal momento in cui abbiano ricevuto una valutazione da parte dell'Autorità nell'ambito del contesto regolatorio di riferimento per la presentazione e consultazione dei piani decennali di sviluppo.

S.7. Osservazioni in merito al trattamento delle perdite di rete, autoconsumi e gas non contabilizzato

Con riferimento al paragrafo 9.5, si propone di introdurre dei meccanismi premiali nei casi in cui:

1. per gli autoconsumi, si utilizzino i cd. *Green gases* ovvero si recuperi energia che andrebbe altrimenti dispersa (anche in esito alle sperimentazioni di cui alla delibera sull'innovazione 404/2022/R/Gas).
2. si provveda all'approvvigionamento di energia elettrica necessaria all'alimentazione di centrali di compressione mediante fonti rinnovabili o comunque da fonti a basso contenuto di CO₂. (a tal proposito, si osserva come l'impresa maggiore di trasporto può non essere l'unica impresa a possedere centrali di compressione e dovrebbe quindi essere responsabile anche delle centrali non di sua proprietà, così come andrebbe previsto un meccanismo analogo di neutralità anche per i TSO diversi dal RdB)

Allo stesso tempo, si chiede di chiarire come si intende incentivare ulteriormente la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera (cfr. par. 9.6)

Per quanto poi descritto al paragrafo 9.16, si concorda con quanto prospettato all'interno del DCO sulla differente applicazione degli accordi di bilanciamento operativi, prevedendo che il gettito pro-forma afferente ai costi per la copertura di gas non contabilizzato (di seguito GNC) autoconsumi (AC) e perdite di rete (PE) siano regolate con CSEA.

Si ritiene tuttavia necessario specificare che gli insoluti riferiti al mancato pagamento delle fatture relative alla componente variabile (CV) da parte degli utenti possano seguire un meccanismo analogo a quello prospettato al paragrafo 23.7 applicato alle componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto, al fine di salvaguardare il Trasportatore da eventuali crediti non riscossi ma tenuto eventualmente a versarli.



Inoltre, al paragrafo 9.21, si suggerisce di inserire anche per le perdite fisiche, un meccanismo analogo a quello previsto per il GNC, che prevede un “*cap/floor*” sul totale dei ricavi/costi delle imprese di trasporto, in particolare per le perdite così dette, da ventato, fuori dal controllo dei TSO.

In ultima analisi, con riguardo invece al proposito dell'Autorità di perseguire l'obiettivo di maggiore compartecipazione delle imprese di trasporto ai rischi legati alle oscillazioni di GNC riferendo tale esposizione massima non più alla remunerazione del servizio di misura ($RM_{CAPITALE}$) ma ai costi operativi associati allo stesso servizio (così come già prospettato nel DCO 437/2020/R/Gas), si osserva che, essendo stato introdotto solo di recente il meccanismo vigente, sarebbe opportuno non modificarlo, lasciandolo in vigore per far produrre i suoi effetti su un orizzonte temporale maggiormente ampio, pari ad almeno 2 periodi regolatori, all'interno dei quali le oscillazioni del valore del GNC possano trovare stabilizzazione, tenendo anche conto delle novità introdotte dalla delibera 512/2021/R/Gas relativa al riassetto della misura.

In considerazione del meccanismo di esposizione massima già introdotto che agisce anche come “*cap*” ai ricavi, secondo la scrivente, sarebbero necessarie alcune correzioni che mettano al riparo dalla paradossale situazione secondo cui le imprese di trasporto che hanno registrato una media di GNC negativo negli anni di riferimento per il riconoscimento di tali costi si ritroverebbero con un livello di GNC “riconosciuto” negativo; in tal caso, sarebbe opportuno che il valore del riconosciuto sia al più pari a zero, non certo negativo.

S 16. Osservazioni in merito all'articolazione tariffaria del servizio di misura

SGI condivide l'opportunità di una differenziazione del corrispettivo CM_{CF} sulla base di due o tre distinte classi di Q_{ero} , precisando che tale corrispettivo non debba essere riproporzionato sulla capacità conferita, che potrebbe distorcere la corretta ripartizione del costo sottostante, ma sia unicamente funzione della classe di Q_{ero} che è l'unico elemento legato al costo dell'installazione dell'impianto di misura. Diversamente infatti si verrebbero a creare disincentivi/incentivi a cedere gli impianti a seconda che il proprietario dell'impianto abbia una capacità impegnata consistente piuttosto che esigua.

Si chiede inoltre, che venga riproposto anche per il prossimo periodo regolatorio, quanto disposto all'articolo 21.4 della RTTG vigente, secondo cui “*ai punti di riconsegna nella titolarità delle imprese di trasporto per i quali la titolarità sia stata acquisita, dall'anno 2022, tramite cessione*”



da parte dei clienti finali ai sensi dell'Articolo 6 della RMTG, il corrispettivo CMCF è applicato in misura pari al 50% per un periodo di tempo di 4 anni dal momento della cessione”

S 18. Osservazioni in merito ai fattori correttivi dei ricavi

Con riferimento al conguaglio delle partite relative ad autoconsumi, perdite e GNC, la Scrivente segnala che i ricavi riconosciuti ai trasportatori a copertura di autoconsumi, perdite e GNC subiscono delle oscillazioni dovute alle variazioni rispetto ai volumi di riferimento nei limiti del +/- 4%. Di tale variazione dei ricavi ricevuti non si tiene conto nelle attuali meccaniche per il calcolo dei conguagli GNC in quanto il meccanismo assume che i ricavi coincidano con quelli di riferimento.

S 19. Osservazioni in merito alle componenti tariffarie aggiuntive

SGI accoglie favorevolmente la proposta dell'Autorità di mettere a disposizione delle imprese di trasporto uno strumento di copertura del rischio credito per le componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto, consentendo di applicare quanto già previsto nel settore elettrico, che prevede un reintegro delle somme fatturate non rimosse, attivabile su istanza del TSO.

Si ritiene opportuno che tale meccanismo, in considerazione degli effetti generati in particolare modo da un anno a questa parte (dovuti all'innalzamento dei prezzi del gas), possa essere richiesto anche con riferimento a partite non rimosse relativamente ad anni termici appartenenti al corrente periodo regolatorio.